

(N. 1713)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 maggio 1951 (V. Stampato N. 1836)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1951

Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali della Guardia di finanza sono ammessi, esclusivamente a domanda, i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole delle autorità incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento perchè ritenuti in possesso in grado elevato di tutti i requisiti prescritti per l'avanzamento.

I giudizi relativi sono espressi su appositi specchi di proposte di designazione.

Per i maggiori non ammessi alle prove dalla Commissione centrale di avanzamento il giudizio decisivo spetta al Ministro delle finanze.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono considerati validi per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico i periodi di comando compiuti dall'ufficiale incaricato del grado superiore ai sensi dell'articolo 33 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il primo comma, lettera c) dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, è sostituito dal seguente:

« c) tenente colonnello: due anni di effettivo comando di circolo o di nucleo di P. T. I. ed un anno nella carica di relatore, complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello ».

Art. 4.

Il tenente della Guardia di finanza iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta speciale non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

sei anni per l'avanzamento ad anzianità;
cinque anni per l'avanzamento a scelta speciale.

Art. 5.

I capitani della Guardia di finanza che hanno rivestito la qualifica di primo tenente ed appartengono a classi che hanno partecipato alla guerra 1915-18 sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 7 settembre 1943.

I capitani che occupino nel ruolo una sede di anzianità più favorevole di quella occupata dai parigrado di cui al precedente comma sono promossi, se prescelti, al grado di maggiore con le medesime modalità, ma conservando la propria anzianità relativa.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti comma abbiano già conseguito la promozione a maggiore con anzianità posteriore al 7 settembre 1943, assumeranno ai soli effetti giuridici anzianità corrispondente a tale data.

Art. 6.

Le norme contenute nel primo comma del precedente articolo non si applicano nei confronti di coloro che per effetto di ritardi di carriera conseguenti a perdite di anzianità per qualsiasi causa o a giudizio di « non prescel-

to », non facciano parte, nel grado di capitano, di gruppi di ufficiali per i quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni previste nel comma medesimo.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applicano, su domanda degli interessati da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli ufficiali che siano stati colpiti dai limiti di età.

Gli ufficiali che abbiano titolo alla promozione saranno giudicati per il servizio permanente, rimanendo in ausiliaria.

I giudizi di avanzamento di minor grado di quello della commissione centrale di avanzamento, di cui all'articolo 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, saranno espressi dalle autorità giudicatrici dalle quali l'ufficiale dipendeva all'atto del collocamento in ausiliaria, ovvero, quando ciò non risultasse possibile, da quelle che saranno determinate dal Ministro delle finanze.

Le procedure di avanzamento non saranno rinnovate nei confronti di quegli ufficiali che, essendo stati dichiarati prescelti, sono stati raggiunti dal limite di età del grado di capitano prima di entrare in turno di promozione.

Il presente articolo non si applica agli ufficiali che siano stati dichiarati non prescelti per l'avanzamento al grado di maggiore.

Art. 8.

Limitatamente agli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativi agli anni 1950 e 1951 sono sospesi:

l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'articolo 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;

l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 i periodi di comando di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.

Il periodo di comando è ridotto a mesi sei per i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, anche nel grado di maggiore, per ugual durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado.

Art. 10.

All'onere valutato in lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.